

## DECISIONE N. 2652/98/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione n. 2618/97/CECA della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 196 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1999; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 9 dicembre 1998, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1999, cioè 0 milioni di euro;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,946 milioni di euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1999:

*(in euro)*

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	76,80
Carbon fossile di tutte le categorie	50,10
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	177,35
Acciaio in lingotti	274,85
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	458,08

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>(1)</sup> GU della CECA I del 30. 12. 1952, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 20.